



IL TRIBUNALE CIVILE DI VITERBO
UFFICIO DEL GIUDICE DEL LAVORO

Proc. N. 1865/2024 L.P.
DE ANGELIS ROBERTA

contro

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO

Il Giudice del Lavoro

Letto il ricorso proposto da

DE ANGELIS ROBERTA /

Nei confronti di

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO /

visti gli artt. 415 e segg. C.p.c. (nella nuova formulazione ex L. 11.8.1973 n. 533)

FISSA

l'udienza di comparizione per il giorno 19/05/2025 ore 10:00 assegnando al ricorrente termine di 10 giorni dal deposito del presente provvedimento in Cancelleria, per la notifica a controparte del ricorso e del presente decreto.

ritenuta non necessaria la presenza delle parti all'udienza;

ritenuti sussistenti i presupposti di cui all'art. 127 ter cpc;

ritenuto che, al fine di armonizzare il termine per la costituzione del convenuto (fino a 10 gg. prima dell'udienza ai sensi dell'art. 416 co. 1 c.p.c.) con quello per il deposito delle note scritte (di 15 gg. ex art. 127ter co. 2 introdotto dal D.Lgs 10.10.2022 n. 149) e assicurare la trattazione della causa in un'ottica di speditezza e la rapida definizione del giudizio, ricorrano ragioni di urgenza atte a giustificare la riduzione a 10 gg. del termine per il deposito delle note;

ritenuto inoltre che allo scopo di consentire ad ambo le parti (e quindi anche alla parte ricorrente) una scelta consapevole sulle modalità di celebrazione dell'udienza, sia opportuno riconoscere ad esse la possibilità di opporsi alla sostituzione dell'udienza, nella piena consapevolezza delle avverse deduzioni;

SOSTITUISCE

l'udienza con il deposito di note scritte assegnando alle parti

TERMINE PERENTORIO FINO ALLE

ORE 7.00 DEL 19/05/2025

Concede termine alle parti fino a cinque giorni prima dell'udienza per opporsi alla sostituzione dell'udienza e avanzare istanza di celebrazione della stessa in presenza;

fa presente che qualora l'istanza sia tempestivamente avanzata anche da una sola delle parti l'udienza sarà celebrata in presenza o modalità alternative, **FATTA SALVA LA POSSIBILITA' DI UN DIFFERIMENTO AD ALTRA DATA.**

Rammenta alle parti che qualora non provvedano al tempestivo deposito delle note si procederà ai sensi dell'art. 181 c.p.c.

Viterbo, 04/12/2024

IL GIUDICE DEL LAVORO

Dr. Mauro Ianigro

